

28526 / 09

26

Udienza pubblica del 9 giugno del 2009

Registro Gen. N 14206/09

Sentenza n 123P



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Ernesto lupo

presidente

Dott. Ciro Petti

consigliere

Dott. Maria Silvia Sensini

consigliere

Dott. Luigi Marini

consigliere

Dott. Guicla Mulliri

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Valerio Gabbanini, nato a Larciano il 23 gennaio del 1935 e Fagni Luciana, nata a Larciano il 2 dicembre del 1939, avverso la sentenza del tribunale di Pistoia del 30 settembre del 2008;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

Il tribunale di Pistoia, con sentenza del 30 settembre del 2008, condannava Gabbanini Valerio e Fagni Luciana alla pena di euro 1032 di ammenda, quali responsabili del reato di cui all'articolo 3 della legge n 157 del 1992, punito dall'articolo 30 lettera e) della medesima legge ,per avere in concorso tra loro esercitato nel giardino della propria abitazione, sita alla periferia della città ed in prossimità di un bosco, attività di uccellazione mediante l'installazione di due reti fisse delle dimensioni

Fagni

ciascuna di m 10 di lunghezza e due di altezza. Fatto commesso il 3 novembre del 2004.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il 3 novembre del 2004, nel corso di un servizio di controllo all'attività venatoria, la polizia provinciale di Pistoia notava nel giardino dell'abitazione dei coniugi Gabbanini Valerio e Fagni Luciana due reti delle dimensioni di m 10 di lunghezza e due di altezza, solitamente utilizzate per l'uccellazione. Gli operanti, appostatisi nei pressi, dopo circa venti minuti, notavano la signora Fagni mentre collocava sul terreno in prossimità delle reti tre gabbie contenenti ciascuna un uccello da richiamo

Il Gabbanini si era giustificato asserendo che aveva collocato quelle reti per recuperare un tordo che aveva in precedenza perduto,

Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del comune difensore deducendo:

la violazione della norma incriminatrice per l'insussistenza del reato in quanto il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del luogo, delle caratteristiche delle reti e delle modalità del loro posizionamento, elementi questi che avrebbero dovuto indurlo ad escludere l'uccellazione, la quale può essere esercitata se le reti sono tese e non flosce come quelle rinvenute dagli inquirenti;

mancanza o illogicità della motivazione nella parte in cui si è respinta la tesi del prevenuto nonostante che questi avesse dimostrato che le reti erano state collocate la mattina presto ed erano destinate ad essere rimosse all'ora di pranzo ed avevano unicamente lo scopo di recuperare il tordo che si era allontanato;

insussistenza del reato per carenza dei presupposti in quanto nella fattispecie poteva essere ravvisata tutt'al più la meno grave ipotesi di esercizio della caccia con mezzi vietati;

violazione dell'articolo 62 bis per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con memoria del 19 maggio del 2009 deduceva altresì l'assoluta inidoneità dell'azione a configurare il reato contestato, sia per il luogo in cui erano state sistemate le reti che per le loro caratteristiche nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.

IN DIRITTO

I motivi in larga misura ripetitivi sono infondati e pertanto vanno respinti



E' opportuno premettere che la collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna nel giardino di un'abitazione, circondata da alberi e posta alla periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la sede naturale di tali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che le reti non fossero completamente tese non escludeva l'idoneità del mezzo per le ragioni già espresse dal tribunale, ossia perché le reti non completamente tese sono più pericolose di quelle tese.

Nella fattispecie, per gli accertamenti compiuti dagli inquirenti il reato deve ritenersi configurato. Invero l'esercizio di uccellazione non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica. Questa corte ha più volte affermato che l'uccellazione può essere esercitata anche senza l'uso di complessi sistemi di reti, essendo al contrario sufficiente a tal fine anche l'adozione di congegni rudimentali di limitata grandezza, anch'essi idonei alla cattura indiscriminata di volatili. Ciò che qualifica il concetto di uccellazione è il rischio del verificarsi di un depauperamento della fauna avicola a causa delle modalità dell'esercizio venatorio (Cass n 3090 del 1996, n 9607 del 1999; n 35630 del 2007).

Per quanto concerne la distinzione tra uccellazione e caccia con mezzi vietati si deve ribadire quanto in precedenza già affermato da questa corte nella sentenza n 17272 del 2007. In particolare la legge n. 157 del 1992 distingue l'uccellazione, che a norma dell'articolo 3 è sempre vietata, dall'attività venatoria che è consentita se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (artt. 12 e 13). Costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica. L'elemento che distingue l'uccellazione, sempre vietata, dall'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, e' costituito dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti usati nel senso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche quella specie per la quale la cattura non è in alcun modo consentita, mentre la caccia con mezzo vietato di volatili è



diretta alla cattura di singoli esemplari. (cfr Cass nn. 4918 e 8698 del 1996; n. 9607 del 1999; 6343 del 2006).

L'adozione di una rete, se è idonea alla cattura indiscriminata di volatili, dà luogo all'attività di uccellazione e non all'esercizio venatorio con mezzo non consentito perché l'uccellazione, come prima precisato, non presuppone necessariamente l'uso di un complesso sistema di estese reti essendo sufficiente l'adozione di reti, ancorché di modesta grandezza, purché idonee alla cattura indiscriminata e non momentanea di volatili (cfr. Cass. n. 1713 del 1996). L'indagine sull'idoneità del mezzo all'uccellazione è di mero fatto e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata.

Nella fattispecie il giudice del merito con motivazione adeguata ha indicato le ragioni per le quali era configurabile il reato contestato.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

RIGETTA

il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 giugno del 2009

Il Consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Ernesto Lupo

